

Il contrassegno (comunemente chiamato anche Bollino)

[La Legge n. 248/2000](#), "Nuove norme di tutela del diritto d'autore", che integra le norme preesistenti ([Legge sul diritto d'autore, n. 633/1941](#)), stabilisce che su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto (CD, cassette audio e video, CD Rom, DVD, ecc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle protette dalla legge sul diritto d'autore (art. 1, primo comma, legge n.633/1941) destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro (art. 181 bis, legge n. 633/1941) deve essere apposto un contrassegno.

Il compito di applicare il contrassegno, cioè di "vidimare" i supporti è affidato dalla stessa legge alla SIAE.

Che cos'è il contrassegno e qual è la sua funzione

Il contrassegno SIAE è uno strumento di autenticazione e di garanzia, ad uso sia delle Forze dell'ordine che del consumatore, che può così distinguere il prodotto legittimo da quello [pirata](#), e permette di individuare chi lo produce o commercializza.

Costi

L'importo da corrispondere per ogni singolo contrassegno è di 0,0310 euro. Tale importo è ridotto a 0,0181 euro per i bollini da apporre su supporti distribuiti gratuitamente o in abbinamento editoriale a pubblicazioni poste in vendita senza maggiorazione del prezzo normalmente praticato ([D.P.C.M. 21 dicembre 2001](#)).

L'attività di vidimazione, in quanto riferibile alla tutela e protezione delle opere dell'ingegno, non è soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del DPR n. 663/1972.

Sanzioni

Chiunque, a fini di lucro, detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge n. 633/1941, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno o dotati di contrassegno contraffatto o alterato, oppure produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi, è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire (art.171 ter, lett.d, legge n. 633/1941).

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da cinque a trenta milioni di lire. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore, nel minimo, a due anni di reclusione se il fatto è di rilevante gravità (art.171 bis, legge n. 633/1941).

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies della legge n. 633/1941, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione

delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter della stessa legge, oppure distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da cinque a trenta milioni di lire. La pena non è inferiore, nel minimo, a due anni di reclusione e la multa a trenta milioni di lire se il fatto è di rilevante gravità (art.171 bis, legge n. 633/1941).

Eccezioni

In alcuni casi (indicati al comma 3 dell'art. 181 bis della legge n. 633/1941), fermo restando l'assolvimento degli eventuali obblighi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi, l'apposizione del contrassegno può essere sostituita da apposita dichiarazione identificativa, secondo la previsione dell'art. 6 del [DPCM 11 luglio 2001, n. 338](#), come modificato dal DPCM 25 ottobre 2002, n. 296.

Ciò avviene quando si tratti di supporti contenenti **programmi per elaboratore** (disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518) utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire **opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere**, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, oppure **loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti**, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime.

La **dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno**:

- può essere inviata o consegnata alla SIAE dal titolare dei diritti o da un suo delegato e deve pervenire alla SIAE prima dell'immissione in commercio o dell'importazione dei supporti (l'invio deve perciò essere effettuato con una modalità idonea a far constatare la data di ricevimento da parte della SIAE)
- autocertifica l'autenticità dei supporti, la loro conformità alla casistica elencata al comma 3 dell'art. 181 bis della legge n. 633/1941 ed attesta l'assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge sul diritto d'autore ed i diritti connessi nel caso che i programmi contengano opere tutelate o loro brani o parti
- deve riportare le informazioni relative al titolo del prodotto, i dati anagrafici del dichiarante, il codice identificativo del prodotto (se disponibile), nonché l'indicazione del soggetto e luogo presso i quali il dichiarante si impegna a custodire un esemplare di ciascun prodotto dichiarato per i tre anni successivi al periodo di commercializzazione.

La SIAE può richiedere per eventuali controlli sia i supporti custoditi che informazioni e documenti riferiti agli elementi indicati nella dichiarazione.

Sono invece **escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 181 bis della legge n. 633/1941 (e quindi non soggette né all'obbligo di vidimazione né alla presentazione della dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno) per la loro particolare funzione o le loro caratteristiche, le seguenti categorie di supporti**, tassativamente elencate all'art. 5.3 del [DPCM 11 luglio 2001, n. 338](#), come modificato dal DPCM 25 ottobre 2002 n. 296:

- a. accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la SIAE;
- b. distribuiti gratuitamente con il suo consenso del titolare dei diritti;
- c. distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente installazione sul personal computer dell'utente attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente, salva la copia privata (back-up);

- d. distribuiti esclusivamente al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da software già installato;
- e. destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (General Pocket Radio Service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
- f. inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al controllo oppure alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
- g. inclusi in apparati di analisi biologica o chimica oppure di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
- h. destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- i. aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (server) destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all'utente finale insieme ad esso.

Non sono infine soggetti a vidimazione né a dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 7 dello stesso [DPCM 11 luglio 2001 N. 338](#) i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, realizzano per finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attività di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.